

Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Deducibilità trasferte professionisti: la nuova disciplina

di Redazione

Il trattamento fiscale delle spese di **vitto e alloggio** sostenute dai soggetti esercenti attività di **lavoro autonomo** è stato oggetto di numerosi interventi nel corso degli ultimi anni. Da ultimo, consta l'intervento contenuto nella **L. 81/2017 (job act autonomi)** che di fatto ha ammesso la piena deducibilità dei costi analiticamente addebitati ai clienti a favore dei quali è stata sostenuta la trasferta.

Il **rigo RE15** del modello **Redditi 2018** è stato quindi opportunamente modificato per tenere conto delle diverse tipologie di spesa e, conseguentemente, del diverso trattamento fiscale ad esse riconosciuto.

Le spese di vitto e alloggio

La disciplina delle **spese di vitto e alloggio** sostenute dai professionisti è regolata dall'[articolo 54 comma 5 Tuir](#) che ne stabilisce una rilevanza limitata e parametrata all'ammontare dei **compensi percepiti**: *“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del **75 per cento** e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al **2 per cento dell'ammontare dei compensi** percepiti nel periodo di imposta.”*

Dette spese devono essere indicate in **colonna 1** del **rigo RE15**, per il **75% del loro ammontare**, ossia **al netto della decurtazione** prevista per le spese di vitto e alloggio. Le istruzioni precisano che il parametro di riferimento per il calcolo del tetto dell'importo deducibile è dato dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE6 (**totale compensi**) e l'importo indicato nel rigo RE4 (**plusvalenze patrimoniali**).

L'[articolo 8, comma 1, L. 81/2017](#) sostituisce (con decorrenza dal 1.1.2017) il secondo periodo del [comma 5 dell'articolo 54](#) stabilendo che: *“I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e **addebitate analiticamente** in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente **non costituiscono compensi in natura** per il professionista.”*

Al fine di garantire l'**inerenza** della spesa sostenuta dal professionista, è imposto l'**analitico riaddebito** nella fattura emessa nei confronti del committente che ha richiesto la consulenza per la quale è stata effettuata la trasferta. Conseguentemente,

ogni **addebito generico** o **forfettario non permetterà l'integrale deduzione** delle relative spese, che quindi sconteranno le limitazioni previste al primo periodo.

Pertanto, quando il professionista sostiene la spesa e la riaddebita, detta spesa diviene integralmente deducibile, **sfuggendo tanto al tetto del 2%** dei compensi percepiti nel corso del periodo d'imposta, **quanto alla limitazione del 75%** propria delle spese di vitto e alloggio.

Queste spese vanno allocate, per l'integrale importo sostenuto, in **colonna 2** del **rigo RE15**.

In **colonna 3** va indicato l'importo **totale** delle spese di vitto e alloggio deducibili, corrispondente alla somma di **colonna 1 (nel limite del 2% dei compensi** come precedentemente individuati) e **colonna 2** (queste per l'importo integrale).

Articolo tratto da ["Euroconferencenews"](#)